

LAZIO INNOVA S.P.A.



Capitolato tecnico dell'assicurazione

Lotto 7

CYBER RISK

Decorrenza ore 24.00 del 11/02/2026

Scadenza ore 24.00 del 11/08/2027

Sommario	
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	4
SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	8
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	8
Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	8
Art. 3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	8
Art. 3.3 – Regolazione del premio -premio flat.....	9
Art. 3.4 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 3.5 - Durata del contratto - Rescindibilità	9
Art. 3.6 – Recesso in caso di sinistro	9
Art. 3.7 – Periodo di osservazione	9
Art. 3.8 - Rinvio alle norme di legge	9
Art. 3.9 - Produzione di informazioni sui sinistri	9
Art. 3.10 - Altre assicurazioni	10
Art. 3.11 - Interpretazione del contratto	10
Art. 3.12 - Oneri fiscali	10
Art. 3.13 - Foro competente	10
Art. 3.14 - Forma delle comunicazioni	10
Art. 3.15 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto).....	10
Art. 3.16 - Clausola Broker.....	11
Art. 3.17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 3.18 – Trattamento dei dati.....	12
Art. 3.19 - Validità territoriale.....	12
Art. 3.20 - Sanzioni e restrizioni	12
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CYBER RISK.....	13
Art. 4.1 - Copertura dei danni derivanti da cyber crime.....	13
Art. 4.2 - Copertura dei costi propri	13
Art. 4.3 - Responsabilità Civile per Rischi Cyber	14
Art. 4.4 - Attività multimediali.....	15
Art. 4.5 - Inizio e termine della garanzia	15
Art. 4.6 - Circostanze note	15
Art. 4.7 - Pluralità di Assicurati	15
Art. 4.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	15
SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI	17
Art. 5.1 - Errore umano	17
Art. 5.2 - Responsabilità dei dipendenti	17
Art. 5.3 - Cyber Incident Response	17
SEZIONE 6 – ESCLUSIONI	18
Art. 6.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione	18
Art. 6.2 Esclusione Guerra	18
SEZIONE 7 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	20

Lazio Innova - Capitolato tecnico dell'assicurazione Cyber Risk

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro	20
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno	20
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno.....	20
Art. 7.4 - Mandato dei Periti	20
Art. 7.5 - Spese Peritali	21
Art. 7.6 - Limiti di indennizzo	21
Art. 7.7 - Franchigia e scoperti	21
Art. 7.8 - Pagamento dell'indennizzo.....	21
SEZIONE 8 – GARANZIE - SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE	22
SCHEDA TECNICA DI POLIZZA.....	23

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito riportato.

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo	Il periodo pari o superiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Archivio	Complesso organizzato di dati o programmi memorizzato su supporto informatico.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto, cioè l'Ente Contraente.
Atto illecito	Azione od omissione, accertata o presunta, che violi la riservatezza dei dati, la sicurezza e l'efficienza della rete dei programmi, delle apparecchiature e delle infrastrutture dell'Assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attività dichiarata	L'attività esercitata dall'Assicurato, come dallo stesso dichiarata alla data di effetto della polizza.
Broker - Intermediario	Howden S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
Circostanze note	Ogni fatto, circostanza, notizia o comunicazione, noti all'Assicurato prima della stipula della polizza o che diventino tali durante il periodo assicurativo e che potrebbero ragionevolmente dar luogo ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Codice Privacy Normativa sulla Privacy	Il D.Lgs. 196/2003, il Regolamento UE 2016/679 e ogni altra disposizione normativa in ambito privacy e dati personali. Sono considerate normativa gli atti di indirizzo promulgati da un'Autorità Amministrativa. Per Autorità Amministrativa e/o di settore si intende il Garante della privacy, l'AGID, o altra istituzione con poteri autoritativi in materia.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, come indicato nella <u>Scheda Tecnica di Polizza</u> .
Copia di sicurezza	Copia di backup contenente la versione più aggiornata degli archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura eseguita con la frequenza indicata nel questionario allegato alla presente polizza.
Cyber Crime	Atto illecito commesso deliberatamente da chiunque utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
Cyber Incident Response Manager	La persona fisica designata dal Cyber Incident Response Team quale coordinatore delle attività del relativo servizio.

Lazio Innova - Capitolato tecnico dell'assicurazione Cyber Risk

Cyber Incident Response Team	Soggetti incaricati di effettuare indagini di tipo legale, normativo o informatico forense, ricostruzione e ripristino di dati, pubbliche relazioni, comunicazione in caso di crisi, servizi di notifica e call center, consulenza in tema di frodi, monitoraggio del furto d'identità o del credito. La lista dei soggetti costituenti il team verrà fornita dal Cyber Incident Response Manager.
Cyber Terrorismo	Cyber crime per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle autorità nazionali ed internazionali.
Danno alla persona	Si intendono le sofferenze psicologiche, sofferenze mentali, lesioni dell'integrità psichica, ad esclusione di morte o lesioni personali.
Danno materiale	Distruzione e/o deterioramento delle cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
Danno patrimoniale	Pregiudizio economico non conseguente a danni alla persona o a danni materiali.
Dati	Informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi informatici.
Dato personale	Qualunque informazione che permetta l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, di qualunque natura.
Dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, compreso il segretario dell'Ente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro di cui alla presente definizione, limitatamente all'attività assicurata. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi, limitatamente all'attività assicurata.
DOS	Con l'acronimo "Denial of service" si intende un attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e Programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di Dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo "DDoS" (distributed denial of service).
Errore di programmazione	Un errore che si verifica durante lo sviluppo o la codifica di un programma, un'applicazione o un sistema operativo, che, una volta in funzione, provocherebbe il malfunzionamento del sistema informatico e/o un'interruzione del funzionamento e/o un risultato non corretto.
Errore umano	Un errore od omissione di tipo operativo, fra cui la scelta del programma usato, un errore nell'impostazione dei parametri, un errore di programmazione o un singolo intervento inappropriato da parte di un dipendente o di un terzo che fornisce servizi all'Assicurato, in conseguenza del quale si verifica una perdita, alterazione o distruzione di dati dell'Assicurato.

Lazio Innova - Capitolato tecnico dell'assicurazione Cyber Risk

Estorsione informatica / Ransomware	Minacce da parte di terzi di bloccare l'utilizzo, in mancanza del pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura. Si precisa che la presente estensione di garanzia è operante anche a fronte di minacce da parte di terzi di sottrarre, distruggere o divulgare dati detenuti dall'assicurato a qualunque titolo.
Fornitore	Qualsiasi fornitore terzo di servizi informatici con cui l'Assicurato ha sottoscritto un rapporto contrattuale vigente nel periodo della validità della polizza. Sono ricompresi fra i Fornitori anche i cosiddetti "outsourcer" a cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi aziendali interni (ad es. gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità, ecc.). Si intende, altresì, incluso qualunque Fornitore di servizi Cloud, per tale intendendosi il fornitore di servizi esterno, con il quale l'Assicurato ha sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di "cloud computing", inclusi Internet as a Service ('IaaS'), Platform as a Service ('PaaS') e Software as a Service ('SaaS'), relativi all'attività del Contraente indicata nella Sezione 2.
Franchigia	Parte del danno indennizzabile espressa in cifra fissa che rimane a carico del Contraente.
Franchigia temporale	Parte del danno indennizzabile espressa in numero di giorni di inattività successivi al sinistro e decorrenti dal momento dell'interruzione totale o parziale dell'attività esercitata, che rimane a carico del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malware	Programmi, file o qualunque tipo di istruzione informatica di natura dolosa progettate per infiltrarsi o danneggiare un sistema informatico senza il consenso del proprietario
Massimale - Limite di indennizzo	Il massimo indennizzo (risarcimento) dovuto dalla Società.
Media digitali	Mezzi multimediali con finalità di comunicazione di massa, come siti web, chatroom, e-mail, gruppi di discussione (forum, notizie), blog, servizi di social network.
Minaccia	Potenziata causa di danno a un obiettivo (singolo sistema informatico, portale e simili).
Personale autorizzato	I soggetti, interni ed esterni all'organizzazione aziendale dell'Assicurato, della cui opera l'Assicurato stesso si avvale dando loro accesso al sistema informatico, nello svolgimento dell'attività descritta in polizza. Per chiarezza, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all'Assicurato (tra cui anche i dipendenti), hanno accesso autorizzato al sistema informatico, mandatarie e consulenti, nonché fornitori (e il relativo personale).
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Lazio Innova - Capitolato tecnico dell'assicurazione Cyber Risk

Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
Retroattività	Operatività della garanzia anche per eventi verificatisi prima della data di decorrenza dell'assicurazione ma dopo la data di retroattività indicata alla Sezione 8 Garanzie – Somme Assicurate – Massimali – Limiti – Scoperti e Franchigie.
Scheda tecnica di Polizza	Documento di sintesi delle principali informazioni inerenti l'assicurazione.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Scoperta del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione verificatosi durante il periodo di assicurazione o l'eventuale data di retroattività. Per l'art. 4.3 - Responsabilità Civile per Rischi Cyber, per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la presente assicurazione, avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato.
Sinistro in serie	Pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi. In tal caso, è considerata come data del sinistro quella del primo occorso.
Sistema informatico	L'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei dati e dei dati personali.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Società controllate, collegate e controllanti	Le società come definite dall'art. 2359 del Codice Civile: <i>“Sono considerate società controllate:</i> <i>1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</i> <i>2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</i> <i>3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra Società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</i> <i>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</i> <i>Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la Società ha azioni quotate in borsa”.</i>

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata in relazione alle attività e/o competenze istituzionali del Contraente e dell'Assicurato, e comprende tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, ovunque svolte e/o gestite.

Tra le attività e competenze istituzionali del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, compreso quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le informazioni fornite dall'Assicurato in sede di presentazione del rischio formano parte integrante del contratto. Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti al loro aggiornamento qualora si presentino circostanze che alterino la valutazione del rischio. Qualora, durante il periodo di assicurazione il Contraente o l'Assicurato vengano a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dare origine ad un sinistro, devono immediatamente darne avviso alla Società.

Tuttavia le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno l'immediata decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo, ma il diritto della Società a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 3.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3.3 – Regolazione del premio -premio flat

Il premio annuo si deve intendere flat e quindi non soggetto a regolazione.

Art. 3.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

Art. 3.5 - Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica di Polizza e cesserà alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 3.9 "Produzione di informazioni sui sinistri", fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 3.6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

Art. 3.7 – Periodo di osservazione

Qualora la Società o il Contraente recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto a un periodo di osservazione gratuito di due mesi successivi alla data di recesso o di scadenza. La Società fornirà copertura assicurativa per quei sinistri che, ancorché originatisi in vigenza di polizza (cioè entro la data del recesso o della scadenza di polizza), siano stati denunciati dal Contraente alla Società non oltre il periodo di osservazione.

Art. 3.8 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 3.9 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Art. 3.10 - Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c. L'Assicurato e/o il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3.11 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 3.12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

Art. 3.13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 3.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o email o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 3.15 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 3.16 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 4,90%

Art. 3.17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3.18 – Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – Dlgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Validità territoriale

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada.

Art. 3.20 - Sanzioni e restrizioni

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.21 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CYBER RISK

Art. 4.1 - Copertura dei danni derivanti da cyber crime

L'assicurazione è prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall'Assicurato causati da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, che cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un sistema informatico o telematico – oppure la sottrazione, il danneggiamento, la distruzione, la perdita o l'alterazione dei dati, archivi, programmi – introducendosi od operando abusivamente sui sistemi, inserendo o trasmettendo dati senza autorizzazione, installando abusivamente programmi, cancellando o disabilitando antivirus, introducendo o diffondendo malware nei sistemi, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, inclusi gli attacchi DOS.

L'assicurazione è inoltre prestata in caso di:

- ✓ sottrazione e trasmissione a soggetti non autorizzati, diffusione, pubblicazione mediante qualsiasi mezzo di informazione, anche parziale, del contenuto di comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ falsificazione, alterazione o soppressione anche parziale, in merito al contenuto, (anche occasionalmente intercettato) di comunicazioni relative al sistema informatico e telematico o intercorrenti tra più sistemi o documenti in essi contenuti.
- ✓ utilizzo indebito di connettività;
- ✓ uso indebito o falsificazione a mezzo digitale di firma elettronica, digitale o qualificata;
- ✓ impossessamento di una componente del sistema informatico, sottraendola, anche con violenza e/o minaccia.

Le condotte sopra descritte possono essere tenute anche dal personale autorizzato, che acceda lecitamente ai sistemi informatici e ne faccia un indebito uso.

Con riferimento alla sezione responsabilità civile l'assicurazione è prestata a copertura dei danni arrecati a terzi derivanti dall'utilizzo del patrimonio informativo detenuto o in conseguenza degli eventi sopra descritti.

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile la Società indennizza i danni i anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario. La presente precisazione non comporta oneri di premio per il Contraente.

Art. 4.2 - Copertura dei costi propri

A titolo esemplificativo e non limitativo la Società indennizza i costi, le spese e i compensi – di seguito descritti – documentati e ragionevolmente sostenuti a seguito di un qualunque evento di cui alla presente Sezione 4 Norme che regolano l'assicurazione Cyber Risk.

Costi di rilevazione e investigazione

Costi, spese e compensi sostenuti per rilevare l'accadimento di un sinistro e individuare la causa, l'origine e l'estensione di un evento Assicurato.

Costi di notifica

Costi, spese e compensi sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di dati e di dati personali, a seguito di un evento Assicurato, nei limiti di quanto disposto dalla normativa.

Monitoraggio del credito e dell'identità – Call center

Compensi, costi e spese sostenuti in caso di perdita o manomissione di dati e dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di credito e del furto di identità dei propri clienti e/o utenti, volti a rilevare possibili usi impropri di dati e dati personali detenuti legittimamente dall'Assicurato, per un periodo massimo di 6 mesi dalla scoperta di tali eventi.

A maggior precisazione, sono inclusi nella presente garanzia anche i costi relativi all'attivazione di un call center deputato a rispondere alle chiamate degli utenti e/o clienti dell'Assicurato.

Onorari di consulenti e esperti

Costi, spese, compensi e onorari di consulenti ed esperti per lo svolgimento, a esempio, di attività di analisi sugli impatti di business, di reporting, di ripianificazione e di comunicazione interna.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle figure professionali di cui l'Assicurato può avvalersi: ingegneri, consulenti informatici, legali e tecnici forensi, revisori contabili.

Estorsione informatica

Costi, spese e compensi sostenuti per assicurare il funzionamento del sistema informatico in conseguenza di una violazione della confidenzialità, integrità o disponibilità dei Dati causata da una Estorsione informatica. Si intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto estorsore.

Maggiori costi

Maggiori costi di esercizio necessari per la prosecuzione e la ripresa della normale attività, conseguenti alla forzata interruzione, totale o parziale, dell'attività esercitata per effetto del blocco totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico dell'Assicurato.

Sono compresi tutti i costi e le spese supplementari necessariamente e ovunque sostenuti durante il periodo di indennizzo, in eccedenza a quelli che comunque sarebbero stati sostenuti nel medesimo periodo se il sinistro non si fosse verificato.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano nella definizione di maggiori costi indennizzabili:

- ✓ il lavoro supplementare del personale e/o i compensi di personale esterno. Qualora questo avvenga con la prestazione d'opera di propri dipendenti, si conviene che la Società rimborserà all'Assicurato le spese relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dello stesso;
- ✓ le lavorazioni presso terzi;
- ✓ la fornitura di energia elettrica da parte di terzi;
- ✓ l'attivazione o approntamento di un sito di Disaster Recovery o d'emergenza;
- ✓ l'approntamento di un sistema di telecomunicazioni alternativo.

Ricostruzione di archivi, dati, programmi

Costi, spese e compensi sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli archivi, dei dati, anche personali, e dei programmi perduti o alterati. Si intendono indennizzabili anche i costi, spese e compensi sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia.

La determinazione del danno è eseguita stimando i costi necessari e documentati per la ricostruzione degli archivi, dei dati o dei programmi fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi a partire dall'ultima copia di sicurezza.

Sono compresi nella presente garanzia i costi insopprimibili derivanti da locazioni, somministrazioni, utenze a carico dell'Assicurato per beni dallo stesso destinati all'attività descritta nella presente assicurazione resi inagibili o inutilizzabili a seguito di un sinistro indennizzabile, per il tempo massimo di 3 mesi dalla data del sinistro.

La Società non risponde di perdite di profitti ed utili conseguenti a sinistro indennizzabile.

Maggiori costi – Interdipendenza fornitore

La garanzia è estesa anche ai maggiori costi di esercizio necessari per la prosecuzione e la ripresa della normale attività, conseguenti alla forzata interruzione, totale o parziale, dell'attività esercitata per effetto del blocco totale o parziale, effettivo e misurabile, del sistema informatico del fornitore che abbia subito un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Art. 4.3 - Responsabilità Civile per Rischi Cyber

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda Tecnica di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali e danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata e conseguenti ai seguenti illeciti:

- a) violazione della normativa sulla privacy e/o sul trattamento dei dati da parte dell'Assicurato o di personale autorizzato;
- b) violazione della normativa sulla privacy e/o sul trattamento dei dati da parte dal fornitore di cui o con cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale;
- c) accesso, uso non autorizzato o divulgazione di dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato e specificamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici;

- d) violazione del segreto professionale;
- e) violazione delle misure di sicurezza poste in essere dall'Assicurato al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza;
- f) sottrazione e/o duplicazione di archivi, dati e programmi, comunicazione a terzi non autorizzati o indebita diffusione di dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni e utilizzo abusivo di dati, programmi o sistemi informatici, compiuti da parte di personale autorizzato;
- g) introduzione nei sistemi informatici dell'Assicurato e/o di terzi di malware realizzati, trasmessi o diffusi da personale autorizzato e/o terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all'Assicurato o terzi;
- h) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono escluse le perdite di chance.

Art. 4.4 - Attività multimediali

A parziale deroga di quanto previsto alla Sezione 6 Rischi Esclusi dall'assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali e danni alla persona, verificatisi impiegando, nell'espletamento dell'attività dichiarata in polizza, media digitali per:

- a) lesione dell'altrui reputazione;
- b) violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati, appropriazione a fini commerciali dell'identità o dell'immagine di personaggi pubblici;
- c) violazione del copyright;
- d) concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti.

Art. 4.5 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda Tecnica di polizza. Alla cessazione definitiva della presente polizza l'Assicurato potrà denunciare i sinistri verificatisi in vigenza del contratto entro e non oltre 2 mesi dalla cessazione definitiva dello stesso.

Art. 4.6 - Circostanze note

A parziale deroga dell'articolo 4.5 Inizio termine della garanzia, l'Assicurato potrà notificare alla Società, nel corso del periodo assicurativo, una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo a un evento Assicurato. L'avviso deve contenere:

- ✓ l'esposizione delle ragioni che potrebbero determinare il verificarsi di un evento Assicurato
- ✓ i fatti attraverso i quali l'Assicurato abbia avuto conoscenza della circostanza
- ✓ tutti i relativi dettagli (ivi inclusi i riferimenti temporali) relativi alla circostanza
- ✓ nonché il potenziale Assicurato e i possibili reclamanti.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta sia stata trasmessa per la prima volta all'Assicuratore.

Art. 4.7 - Pluralità di Assicurati

Ai fini dell'operatività dell'art. 4.3 Responsabilità Civile per Rischi Cyber, si precisa che qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 4.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, con l'assenso dell'Assicurato.

Lazio Innova - Capitolato tecnico dell'assicurazione Cyber Risk

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Assicurato e in aggiunta a questo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 1 mese dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze e al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

SEZIONE 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 5.1 - Errore umano

L'assicurazione è, altresì, estesa ai danni causati da errore umano.

Art. 5.2 - Responsabilità dei dipendenti

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali e/o con le quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge (art. 1900 Codice Civile) nello svolgimento delle attività, anche se determinati con colpa grave.

Art. 5.3 - Cyber Incident Response

L'Assicurato, in caso di Sinistro indennizzabile a termine di Polizza, potrà decidere di avvalersi dell'intervento del Cyber Incident Response Team per limitare o evitare l'aggravamento del danno. La scelta di utilizzare o non utilizzare il servizio prestato dal Cyber Incident Response Team non pregiudica in alcun modo i diritti dell'Assicurato ai sensi di Polizza.

L'attività della società incaricata dell'esecuzione dell'intervento si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) gestione del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento del Cyber Incident manager, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al documento di cessione del credito, documento che permette che le spese relative all'intervento del Cyber Incident Manager (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

La scelta dell'intervento del Cyber Incident Response Team consente all'Assicurato di non vedersi applicare la Franchigia/Scoperto prevista dal contratto per i servizi di cui si avvale.

Rimangono invece applicabili eventuali Scoperti, Franchigie fisse e temporali contrattualizzate relativamente ai Danni da Interruzione dell'attività e all'art. 4.3 Responsabilità civile per Rischi Cyber, nonché ai servizi per i quali l'Assicurato non abbia fatto ricorso alla presente garanzia.

I servizi di Cyber incident response di.....possono essere attivati utilizzando:

- il numero verde

oppure

- rivolgendosi all'intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Cyber Incident Response operano nel Mondo intero.

SEZIONE 6 – ESCLUSIONI

Art. 6.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- a) un sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di effetto della polizza o a quella di retroattività indicata;
- b) circostanze note antecedenti la stipula del contratto di assicurazione;
- c) dolo del Contraente salvo quanto precisato all'articolo 5.2 Responsabilità dei Dipendenti. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali e/o con le quali l'assicurato deve rispondere ai sensi di legge (art. 1900 Codice Civile) nello svolgimento delle attività, anche se determinati con colpa grave;
- d) personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata – e del cui fatto l'Assicurato era a conoscenza;
- e) condotte tenute da personale autorizzato cessato da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 1 mese, qualora il sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- f) indisponibilità di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, indisponibilità di cavi o core internet infrastructure server;
- g) normale usura o graduale deterioramento del sistema informatico del Contraente;
- h) errore nel design, nell'architettura o nella configurazione del sistema informatico del Contraente;
- i) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie direttamente inflitti all'assicurato;
- j) transazioni monetarie o di valute titoli e valori;
- k) incidenti occorsi nelle 24 ore successive a modifiche del sistema, inclusi i relativi test;
- l) programmi informatici non testati prima dell'uso o per i quali l'assicurato non abbia l'autorizzazione all'uso.
- m) la vulnerabilità nota come "Log4j" o "Log4Shell" (CVE-2021-44228) e qualsiasi vulnerabilità basata su questa vulnerabilità;
- n) qualunque danno che affermi, si basi su, derivi da o sia attribuibile a forza maggiore, con tale intendendosi incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, frana, grandine, calamità naturale o qualunque altro evento fisico in qualunque modo originatosi;
- o) danni alla persona derivanti da o conseguenti a morte o lesioni fisiche;
- p) danni materiali.

Art. 6.2 Esclusione Guerra

L'assicurazione non copre qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra, dichiarata o non dichiarata o di una Guerra informatica.

Attribuzione della Guerra informatica

Fermo restando l'onere della prova dell'assicuratore nel determinare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato, l'Assicurato e la Società prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili.

Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato, oggetto della Guerra informatica in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Definizioni

1. Per Guerra informatica si intende l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato.
2. Per Stato si intende Stato sovrano.

3. Per Guerra si intende:

- sia l'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione
- sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

SEZIONE 7 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro relativo alle garanzie di cui all' articolo 4.2 Copertura dei Costi Propri, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, l'assicurato è tenuto a dare avviso scritto al Broker oppure alla Società, (anche mediante semplice e-mail) entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente ne abbia avuto conoscenza, attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

In caso di sinistro di Responsabilità Civile per Rischi Cyber, l'Assicurato è tenuto a dare avviso scritto al Broker oppure alla Società, entro 9 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato o tramite legale e/o altro soggetto aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto tale richiesta scritta.

L'assicurato, in caso di sinistro, dovrà, inoltre:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare dichiarazione scritta, esposto o denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e del valore economico;
- e) offrire alla Società tutta la collaborazione necessaria per la gestione del sinistro.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara danneggiate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

Fatto salvo quanto applicabile ai sinistri indennizzabili a termini dall'art. 4.3 Responsabilità civile per Rischi Cyber, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sosterrà la spesa del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate di aggravamento del Rischio; verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 7.1 "Obblighi in caso di Sinistro";

- c) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in Polizza.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi dell'art. 4.3 Responsabilità Civile per Rischi Cyber

Art. 7.5 - Spese Peritali

Si conviene tra le parti che la Società, fatto salvo il caso in cui il Sinistro non sia indennizzabile, rimborserà all'assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 8 Garanzie – Somme Assicurate – Massimali – Limiti – Scoperti e Franchigie.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai sinistri indennizzabili ai sensi dell'art. 4.3 Responsabilità Civile per Rischi Cyber.

Art. 7.6 - Limiti di indennizzo

I limiti e i sottolimiti indicati alla Sezione 8 Garanzie – Somme Assicurate – Massimali – Limiti – Scoperti e Franchigie. rappresentano il massimo indennizzo/risarcimento per sinistro, per sinistro in serie e per anno.

Qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero la polizza in uno o più sezioni, la Società sarà tenuta a pagare solo fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 8 Garanzie – Somme Assicurate – Massimali – Limiti – Scoperti e Franchigie. come limite di indennizzo aggregato.

Art. 7.7 - Franchigia e scoperti

Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa deduzione per singolo sinistro della franchigia o dello scoperto indicata alla Sezione 8 Garanzie – Somme Assicurate – Massimali – Limiti – Scoperti e Franchigie.

La franchigia dovrà restare a carico del Contraente, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo/risarcimento, farla assicurare da altri assicuratori.

Qualora, per lo stesso sinistro risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza, si procederà come segue:

- ✓ per gli scoperti verrà applicato uno scoperto massimo del 30%;
 - ✓ la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico del Contraente;
- I sinistri in serie vengono considerati un unico sinistro, pertanto, la franchigia verrà applicata una sola volta alla prima manifestazione di danno e non già a ogni sinistro originato dallo stesso evento.

Art. 7.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

SEZIONE 8 – GARANZIE - SOMME ASSICURATE – MASSIMALI – LIMITI - SCOPERTI - FRANCHIGIE

DATA DI RETROATTIVITÀ	Illimitata
LIMITE AGGREGATO DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	€ 1.000.000,00 per ciascuno e tutti i sinistri e in aggregato, fermi i seguenti limiti e sottolimiti
COPERTURA DEI COSTI PROPRI	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
MAGGIORI COSTI	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
SPESE PERITALI	3% del danno indennizzabile e comunque entro il limite di € 50.000,00 per anno
FRANCHIGIA	Per ogni e qualsiasi causa € 30.000,00
FRANCHIGIA TEMPORALE	24 ore
LIMITI TERRITORIALI	Sinistri occorsi ovunque nel mondo, eccetto U.S.A. e Canada
PERIODO DI OSSERVAZIONE	2 mesi senza premio aggiuntivo

SCHEDA TECNICA DI POLIZZA

Contraente: Lazio Innova S.p.A.
Via Marco Aurelio, 26 A
00184 Roma
C.F. / P. IVA 05950941004

durata del contratto: anni 1 e 6 mesi, con
effetto dal: 11/02/2026
scadenza il: 11/08/2027
frazionamento: Annuale
scadenza prima rata il: 11/02/2027

Il premio annuo lordo complessivo ammonta a euro

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	euro _____
Imposte	euro _____
TOTALE	euro _____

PREMIO "FLAT" NON SOGGETTO A REGOLAZIONE

La Società

Il Contraente
